

Polizza n° 00052632300375
Agenzia di ROMA SAN GIOVANNI

Codice agenzia 000526 - Partizione 018

Contraente Parr. S. Maria Della Consolazione
Indirizzo: Via Aldo Della Rocca, 6 - 00128 - Roma (RM) **Codice fiscale:** 97688070586

Durata 1 anno **Inizio:** 26/09/2017 **Scadenza:** 26/09/2018 **Tacito rinnovo:** SI

Prima rata Dalle ore 24.00 del 26/09/2017 alle ore 24.00 del 26/09/2018

Rate successive Scadenza: 26/09 di ciascun anno

Rateazione Annuale

Regolazione premio NO

Diocesi ROMA E SEDI SUBURBICARIE

Allegati NO

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Responsabilità civile	515,00	--	515,00	22,25	114,59	629,59
Premio annuo euro	515,00	--	515,00		114,59	629,59
Responsabilità civile	515,00	--	515,00	22,25	114,59	629,59
Premio alla firma euro	515,00	--			114,59	629,59
Rate successive euro	515,00	--	515,00		114,59	629,59

S.A. - MOD. 2001LS



Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi.
- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del D. Lgs. n° 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni) MOD. POL RC EE 6 - ED. 25/10/2015 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. ISVAP n. 5/2006 e s.m.i. - l'informativa riguardante gli obblighi di comportamento dell'intermediario (MOD. 7A) o di averne preso visione in quanto affisso nei locali dell'intermediario, e di aver ricevuto le informazioni generali sull'intermediario assicurativo e potenziali situazioni di conflitto d'interessi (MOD. 7B)
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL RC EE 2 - ED. 9833/2017
- scheda tecnica n° 1

di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in ROMA il 13/09/2017.

Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare.

Il Contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa.

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.

CONTRAENTE

AGENTE O DIREZIONE

AGENZIA GENERALE

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: art. 2 - Assicurazioni presso diversi assicuratori; art. 8 - Recesso in caso di sinistro; art. 9 - Proroga dell'assicurazione; art. 11 - Foro competente; art. 16 - Inizio e termine della garanzia (per polizza RC prodotti); art. 17 - Scoperto obbligatorio; art. 23 - Regolazione del premio.

CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informativo contenente: la nota informativa MOD. POL RC EE 5 - ED. 31/05/2017; le condizioni di assicurazione MOD. POL RC EE 2 - ED. 9833/2017; modulo di proposta, ove previsto.

Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

CONTRAENTE

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:


- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani in:

Luogo e data

2/10/17

AGENTE O INCARICATO



SCHEDA TECNICA N. 1**Polizza RCT/RCO Rischi Vari**

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00052632300375

Codice rischio: 20309
Gruppo rischio: settore 2 Rischi Vari
Descrizione rischio: Culto e rischi complementari degli enti ecclesiastici diocesani soggetti alla giurisdizione del vescovo
Assicurato: Parr. S. Maria Della Consolazione Codice fiscale:
Ubicazione del rischio: Indirizzo: Via Aldo Della Rocca 6, 00128 Roma (RM)

Elenco fabbricati assicurati:

Fabbricato:	valore fabbricato	destinazione d'uso
CHIESA PARROCCHIALE	1.225.000,00	
CAMPANILE	75.000,00	
SACRESTIA	150.000,00	
CANONICA	450.000,00	
OPERE PARROCCHIALI	800.000,00	

RC GENERALE

Massimali assicurati	in euro	RCT
Per ogni sinistro		5.000.000,00
Con il limite per ogni persona deceduta o ferita		5.000.000,00
Per danni a cose		5.000.000,00

Garanzie assicurate	Parametro	valore	Tasso in input per mille / Premio in euro	Premio annuo netto in euro
Rct	Numero complessivo abitanti della Parrocchia	5.000,00	0,05	515,00
	Valore fabbricati	2.700.000,00	0,10	
Premio annuo totale netto			euro	515,00


Polizza RC Generale
Enti Ecclesiastici e Settore Non Profit

Parr. S. Maria Della Consolazione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza n° 000526.32.300375

Il presente allegato MOD. POL RC EE 2 - ED. 9833/2017 è parte integrante della polizza 000526.32.300375

AGENZIA DI ROMA SAN GIOVANNI - 000526
BISCHETTI ASSICURAZIONI DI PAOLO BISCHETTI E C. S.A.S.
VIALE MANZONI , 39 - 00185 - ROMA (RM)
Telefono 0670490344
Fax 0670497866
E-mail ROMASANGIOVANNI@CATTOLICA.IT



DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Nel testo si intende per:

Assicurazione o contratto

Il contratto di assicurazione.

Cattolica

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

Contraente

La Parrocchia nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore che stipula l'assicurazione e paga il premio.

Danno liquidabile

L'importo del danno determinato in base alle condizioni di polizza, non considerando eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Diocesi

Circoscrizione territoriale soggetta alla giurisdizione pastorale del Vescovo.

Ente parrocchiale

L'Ente collegato con la Parrocchia che svolge la propria attività con finalità strettamente connesse a quelle della Parrocchia medesima.

Franchigia

La somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

Indennizzo

La somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

Oratoriani

I giovani di età inferiore ai trenta anni che frequentano gli oratori gestiti dall'Ente Parrocchia.

Oratorio

Il luogo dove si svolgono attività di catechesi, pastorali, educative, ricreative, sportive ed ogni altra attività ad esse connessa, indirizzata agli oratoriani frequentatori della Parrocchia.

Parrocchia

L'Ente Ecclesiastico avente per scopo istituzionale l'esercizio del culto e la cura delle anime, la formazione del Clero e dei religiosi a scopi missionari, la catechesi, l'educazione cristiana e le attività diverse da quelle di religione o di culto, quali quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, nonché le attività commerciali non aventi finalità di lucro (Legge n. 222 del 20 maggio 1985).

Parti

Il Contraente dell'Assicurazione e Cattolica.

Polizza

il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione;

Premio

La prestazione in denaro dovuta a Cattolica dal Contraente dell'Assicurazione.

Scoperto

La percentuale dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Società

L'Impresa assicuratrice.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Operatività del contratto

Sono prestate esclusivamente le garanzie per le quali risultano indicati in polizza le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società Cattolica di Assicurazione.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, semprechè siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto di Cattolica all'incasso dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

Il pagamento del premio deve essere eseguito in conformità alle vigenti norme di Legge:

Art. 3 - Durata

La durata del presente contratto è determinata concordemente tra le Parti al momento della stipulazione del contratto stesso ed è indicata in polizza.

Art. 4 - Proroga del contratto

In mancanza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra Parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente, salvo che nella scheda di polizza venga indicato "NO" relativamente al tacito rinnovo. Per casi nei quali la Legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 5 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 6 - Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il nuovo stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, Cattolica non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione di rischio

Se il Contraente comunica mutamenti che producono una diminuzione di rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione a Cattolica determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, Cattolica ha la facoltà di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso Cattolica rimborsa al Contraente entro quindici giorni dalla data di annullazione del contratto la parte di premio imponibile, esclusi i diritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 13 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Dichiarazioni ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono espressamente approvate le disposizioni dei sottorichiamati articoli delle Condizioni che regolano l'Assicurazione in Generale:

- art. 1) Operatività del contratto
- art. 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- art. 3) Durata
- art. 4) Proroga del contratto
- art. 5) Dichiarazioni inesatte e reticenti
- art. 6) Aggravamento di rischio
- art. 7) Diminuzione di rischio
- art. 8) Modifiche dell'assicurazione
- art. 9) Altre assicurazioni
- art. 10) Recesso in caso di sinistro
- art. 11) Oneri fiscali
- art. 12) Foro competente
- art. 13) Rinvio alle norme di Legge

Il Contraente/Assicurato

Forma parte integrante della presente assicurazione l'allegato Responsabilità Civile Generale nel quale sono riportate le:

- **Definizioni Specifiche per l'Assicurazione Responsabilità Civile Generale;**
- **Condizioni Specifiche che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile Generale;**
- **Condizioni Particolari che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile Generale.**

La presente Assicurazione è stata redatta in 3 esemplari nella data e nel luogo indicati nella polizza che rende operante le Definizioni Specifiche, le Condizioni Specifiche e le Condizioni Particolari del suddetto allegato.

Il Contraente/Assicurato

Società Cattolica di Assicurazione

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Rischio

La probabilità che si verifichi un sinistro e la richiesta media di risarcimento che può derivarne in rapporto alla media dei massimali assicurati su enti e attività similari;

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività di seguito indicate.

- a) l'esercizio del culto e di qualsiasi manifestazione a carattere liturgico svolta anche all'esterno dei fabbricati;
- b) l'esercizio di uffici, compresi i danni dovuti a smarrimenti, errori, disguidi, ritardi nella redazione, consegna e/o conservazione di atti e documenti con l'avvertenza che **la presente garanzia, viene prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 5% del massimale di polizza;**
- c) l'esercizio di oratori e di corsi di catechesi, inclusa la responsabilità civile derivante da incarichi inerenti all'attività diocesana / oratoriana / parrocchiale affidati dall'Assicurato a minorenni ed al relativo svolgimento eseguito da questi ultimi in modo autonomo, singolarmente o in gruppo;
- d) la sorveglianza ed assistenza temporanea di minori per il periodo durante il quale i genitori o le persone incaricate dagli stessi partecipano alle attività descritte ai punti a) e c);
- e) l'accompagnamento di persone anche a mezzo pulmini di terzi, **ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;**
- f) le attività svolte da incaricati dall'Ente assicurato, a scopo caritativo o benefico comprese la raccolta di offerte in denaro, di carta, indumenti ed altri oggetti di recupero;
- g) attività ricreativa e giochi relativi, gite, passeggiate e pellegrinaggi sia in pianura che in montagna, la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salvo durante le gite per l'attraversamento di ghiacciai purché gli stessi si trovino lungo sentieri tracciati, nonché per viaggi e soggiorni in genere purché compiuti in forma collettiva e sotto la direzione, sorveglianza e responsabilità dell'Ente assicurato, organizzazione di manifestazioni a carattere liturgico sia interna che esterna, nonché l'organizzazione di recite, lotterie, spettacoli musicali, giochi a premi, gare e spettacoli sportivi in genere;
- h) è compreso il rischio derivante dalla proprietà di supporti didattici, macchine ed attrezzature date in affitto a scuole professionali e/o tecniche per portatori di handicap in genere. La garanzia vale altresì per gli eventi comunque causati da ingestione di cibi guasti o sostanze tossiche o, comunque, da somministrazione di sostanze che possano arrecare nocumento a terzi e dipendenti; è compreso altresì l'esercizio di attività sportive in genere, ovunque, anche in palestre o campi di terzi, il rischio della partecipazione a tornei o gare delle varie attività svolte, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Ente assicurato;

- i) la garanzia vale anche nei locali di terzi sempre sotto la sorveglianza e responsabilità dell'Ente assicurato. Si conferma che la garanzia vale altresì per la responsabilità civile derivante all'Ente assicurato dalla proprietà e dall'uso di cani ed animali domestici in genere.
- j) è compresa la responsabilità personale dei Sacerdoti ed addetti preposti alla conduzione degli uffici parrocchiali;
- k) l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
- l) l'assicurazione R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o dalle ASL secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n°222.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) **Il Legale Rappresentante di Enti per i quali viene prestata la garanzia, nonché le persone che si trovino con loro in rapporto di cui alla lettera che segue;**
- b) **i genitori del Legale rappresentante nonché il coniuge, i genitori ed i figli del Legale Rappresentante degli Enti di cui alla lettera a) che precede e qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;**
- c) **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;**
- d) **i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.**

Art. 3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) **da proprietà e circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;**
- b) **da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;**
- c) **alle opere in costruzione;**
- d) **alle cose sulle quali si eseguono i lavori;**
- e) **conseguenti a:**
 - **interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
 - **inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo salvo quelli derivanti da rottura accidentale di impianti o condutture previa applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro e comunque con il massimo indennizzo di € 50.000,00 per uno o più sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa;**
- f) **da furto;**
- g) **a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
- h) **ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;**
- i) **alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
- j) **da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n° 494 del 1996, lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali nei quali svolge l'attività cui si riferisce l'assicurazione;**
- k) **da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, hardware, software;**
- l) **a condutture e impianti sotterranei in genere;**
- m) **a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;**
- n) **derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di**

- servizi;
- o) derivati dall'esercizio di attività imprenditoriali, aziendali o di servizi anche a scopo assistenziale;
 - p) alle cose che si trovano nell'ambito dell'esecuzione di lavori;
 - q) derivanti dallo svolgimento dell'attività scoutistica in genere;
 - r) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
 - s) cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
 - t) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
 - u) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
 - v) derivanti da malattie professionali;
 - w) derivanti direttamente o indirettamente da:
 - organismi geneticamente modificati (OGM);
 - tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
 - muffe tossiche, funghi o batteri;
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di amianto; uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di amianto;
 - provocati da campi elettromagnetici;
 che comportino complessivamente, per uno o più sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, un'eccedenza di richieste di risarcimento superiore a euro 50.000,00.
 - x) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
 - y) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;

Art. 4 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi della assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e successive modifiche, nonché del D.lgs. 23 febbraio 2000, n°38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n°1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000, n°38, cagionati ai prestatori di lavoro indicati al precedente punto 1), per morte e per **lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%**.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS secondo quanto stabilito dall'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n°222.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Art. 5 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro in regime di somministrazione

Con la presente garanzia, Cattolica, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C.O., si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, limitatamente a quanto previsto al precedente punto 1, nella sua qualità di utilizzatore, ai sensi del **D.lgs n.276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche**, di prestatori di lavoro **in regime di somministrazione** che esercitano la propria attività presso l'Assicurato. Nel caso in cui, diversamente, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, si conviene che a parziale deroga dell'art. 2 "Persone non considerate terzi" lettera c) si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro in regime di somministrazione per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Art. 6 - Gestione ed esercizio dell'attività

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile derivante all'Ente assicurato per:

- a) l'organizzazione di gite ed escursioni effettuate in forma collettiva dagli oratoriani, compresa la pratica dell'alpinismo senza scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salvo durante le gite per l'attraversamento di ghiacciai lungo i sentieri tracciati; l'uso della slitta, lo sport dello sci da neve (escluso il salto dal trampolino, lo sci alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo); i viaggi e i soggiorni in genere, i campeggi fissi e/o mobili,

- compresa la responsabilità civile derivante dalla proprietà, esercizio e conduzione delle strutture costituenti i campeggi;
- b) le attività sportive svolte in ambito diocesano compresa l'organizzazione e/o la partecipazione a tornei o gare delle varie specialità compreso l'esercizio e/o gestione, sempre in ambito diocesano, di campi sportivi, spogliatoi, servizi, infrastrutture, attrezzature sportive e ricreative in genere;
 - c) l'organizzazione di concerti, riunioni e conferenze svolte in ambito parrocchiale.

Art. 7 - Proprietà, conduzione, possesso, e custodia

L'assicurazione comprende i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati in genere, anche se locati a terzi.

Per fabbricati s'intende il complesso di uno o più corpi di edifici contigui e/o comunicanti adibiti ad usi civili o religiosi quali: chiese, canoniche, oratori, scuole, colonie, case per ferie, cinema, teatri, sale riunioni ed opere parrocchiali in genere, campi di calcio, piste di pattinaggio a rotelle, campi da tennis, bocce, pallacanestro, pallavolo, palestre, piscine, attrezzature sportive in genere ed i relativi impianti ad esclusione di tribune e di attività commerciali.

L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di antenne radiotelevisive e di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, recinzioni, giardini, parchi, alberi, cancelli elettrici, cancellate, scale, muraglioni, attrezzature per giochi, strade private, fissi, infissi e dipendenze tutte che l'assicurato dichiara essere in buone condizioni di stato d'uso e manutenzione.

L'assicurazione comprende anche i danni cagionati a terzi dalla:

- a) fuoriuscita di acqua condotta o rigurgito di fognie purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento; **questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e nel limite di un massimale pari a € 500.000,00 per ciascuna annualità assicurativa;**
- b) proprietà e/o funzionamento dell'arredamento, delle attrezzature e del macchinario, **ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;**
- c) proprietà, l'uso e l'installazione di insegne, attrezzature e cartelloni pubblicitari stradali e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. **Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- d) proprietà di animali domestici; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato **limitatamente ai danni corporali.**

Art. 8 - Responsabilità personale dei Sacerdoti coadiutori e dei collaboratori

La garanzia comprende:

- a) la responsabilità civile personale derivante ai Sacerdoti coadiutori per lo svolgimento dell'attività da questi effettuata presso l'Ente assicurato;
- b) la responsabilità civile personale derivante ai Sacerdoti coadiutori fissi e regolarmente incaricati per lo svolgimento dell'attività di insegnamento presso scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado,
- c) la responsabilità civile personale derivante a preposti e/o collaboratori incaricati dall'Ente assicurato durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'assicurazione svolte per conto dell'assicurato stesso.

Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato **deve darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.**

L'inadempimento all'obbligo di avviso, come previsto e disciplinato dall'articolo 1913 del Codice Civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tale obbligo.

Art. 10 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra

Cattolica e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile. Cattolica non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE

Art. 11 - R.C.T. Scuola

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente di scuole gestite direttamente dall'Assicurato, per i danni arrecati a terzi, compresi gli allievi, da fatto delle persone addette o degli allievi medesimi.

La garanzia comprende altresì:

- a) l'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa anche a mezzo di pulmini di terzi, **ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;**
- b) lo svolgimento da parte degli alunni di attività parascolastiche, ricreative ed istruttive.

Art. 12 - R.C.T. Case per ferie / Colonie

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio diretto di case per ferie e colonie compreso il servizio di mensa/bar aperto anche al pubblico.

Art. 13 - R.C.T. Cinema / Teatro

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio diretto del cinema teatro, aperto al pubblico a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle Autorità competenti. Si prende atto che nel novero dei terzi sono compresi gli artisti, gli orchestrali, gli attori, i relatori e/o conferenzieri.

Art. 14 - Attività di assistenza

A parziale deroga della lettera o) dell'art. 3) - "Esclusioni" la garanzia opera anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'esercizio del servizio di organizzazione di attività a scopi assistenziali anche infermieristiche svolte a domicilio degli assistiti o nei consultori familiari, purchè eseguite da persone regolarmente abilitate ai sensi di Legge.

Art. 15 - Attività ricreativa

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio diretto del circolo ricreativo parrocchiale, frequentato anche da adulti, con sale riunioni, da gioco, bar, stand gastronomici, compresa la consumazione di generi alimentari preparati e/o forniti dall'Ente Assicurato, per i danni arrecati a terzi, compresi associati e frequentatori.

La garanzia comprende altresì:

- a. l'organizzazione di gite, pellegrinaggi, lotterie, pesche di beneficenza, giochi, sagre e manifestazioni svolte nell'ambito della parrocchia in occasione di celebrazioni e feste di particolare rilievo con **esclusione di spettacoli pirotecnici e gare sportive in genere.**
- b. l'organizzazione di sfilate con carri allegorici, compreso l'allestimento degli stessi ed i **danni subiti dagli eventuali trasportati, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale;**
- c. la proprietà e l'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande .
- d. le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci presso terzi, **ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di Legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale.**

Art. 16 - Attività scoutistica

A parziale deroga dell'art. 3) - "Esclusioni" lettera q), **la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio occasionale dell'attività scoutistica svolta dal gruppo parrocchiale non aderente all'A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) o ad altre associazioni similari, compresi i danni subiti dagli associati per fatto degli associati stessi, anche se minorenni, compresa la responsabilità personale dei dirigenti e collaboratori nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'Assicurato.**

L'assicurazione vale per lo svolgimento di tutte le attività previste dal programma del gruppo scout, compresa la partecipazione ai campeggi e alle escursioni, anche in montagna, compresa la pratica alpinistica senza scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, salvo l'attraversamento degli stessi lungo sentieri segnati sulle carte topografiche ed in loco, compresa la pratica dello sportello sci da neve, **escluso il salto dal trampolino, lo sci d'alpinismo, il fuoripista e lo sci estremo. La garanzia non è operante per danni a cose di terzi causati da incendio.**

Art. 17 - Committenza auto

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti o commessi in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al pubblico registro automobilistico ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surroga di Cattolica nei confronti dei responsabili, salvo quanto previsto dagli artt. 4, 5, 8. **La garanzia vale entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell'assicurato iscritti nei libri paga a norma di Legge.**

Art. 18 - Manutenzione fabbricati

A deroga della lettera j) dell'art. 3) - "Esclusioni" l'assicurazione R.C.T. è operante anche per i danni derivanti da lavori di manutenzione e riparazione, anche straordinaria, dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, sia eseguiti dall'Assicurato che affidati a imprese terze; in quest'ultimo caso la responsabilità coperta dalla garanzia è quella che può far capo all'Assicurato nella sua qualità di committente anche ai sensi del D.lgs. n°494, del 1996. Sempre in tale ultimo caso, fra i terzi si intendono inclusi i dipendenti delle imprese cui è affidata l'esecuzione dei lavori in argomento

Per i lavori di lunga durata tale garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e che dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

Art. 19 - Danni da incendio

A parziale deroga di quanto disposto alla lettera g) dall' art. 3) - "Esclusioni", si conviene che la garanzia è operante anche per i danni alle cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo con esclusione comunque dei danni subiti dalle cose in possesso, uso o custodia dell'Assicurato stesso. **Questa estensione di garanzia è prestata con un limite di un massimale pari a euro 100.000,00 per ciascun sinistro.**

Art. 20 - Mezzi di trasporto sotto carico e scarico

L'assicurazione R.C.T., a parziale deroga della lettera h) dell'art. 3) - "Esclusioni" è operante anche per i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. **Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.**

Art. 21 - Oggetti consegnati all'Assicurato

A parziale deroga della lettera i) di cui all'art. 3) - "Esclusioni" l'assicurazione comprende i danni sofferti da terzi in seguito a distruzione, sottrazione, deterioramento delle cose portate e consegnate all'Assicurato, per la responsabilità civile che a lui incombe ai sensi dell'articolo 1784 del Codice Civile, ferma restando l'esclusione per i danni alle cose non consegnate. L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati e marche, titoli di credito, opere d'arte in genere, quadri, valori, veicoli a motore e cose in essi contenute. Sono esclusi altresì i danni causati da incendio o bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento. **Tale garanzia viene prestata sino alla concorrenza di € 30.000,00 per ogni sinistro.**

Art. 22 - Pluralità di Assicurati - Massimo risarcimento

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro. Nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente l'assicurazione R.C.T. e l'assicurazione R.C.O. il massimale R.C.T. per ogni sinistro rappresenta la massima esposizione da parte di Cattolica.

**APPENDICE RELATIVA ALL'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE ALL'ASSICURATO DALLA
PROPRIETA' DEI FABBRICATI VINCOLATI
CON PREMIO ESENTE DALL'IMPOSTA GOVERNATIVA**

Resta convenuto che per i beni mobili e immobili di interesse Storico Artistico soggetti a tutela secondo il Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004, e successive modificazioni, gli atti contrattuali sono emessi in esenzione da imposta governativa. **Ciò, a condizione che il Legale Rappresentante dell'Ente assicurato abbia sottoscritto una delle due seguenti autocertificazioni, A) o B), facente parte integrante dell'atto contrattuale.**

A) Il Legale Rappresentante è in possesso del Decreto di Vincolo:

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni mobili e immobili di interesse storico artistico riportati nell'allegato elenco, dichiara di essere in possesso del Decreto di Vincolo e che i beni ad esso relativi sono compresi negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, come verificabile dal Decreto di Vincolo medesimo allegato."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO

.....

B) Il Legale Rappresentante non è in possesso del Decreto di Vincolo:

"Il sottoscritto, Legale Rappresentante dell'Ente assicurato, in relazione a quanto disposto dal Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, afferente i beni mobili e immobili di interesse storico artistico, dichiara che i beni soggetti a Vincolo non sono ancora compresi negli elenchi conservati presso il Ministero dei Beni Culturali, ma che rientrano nel regime di tutela ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 490/99 e successive modificazioni."

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSICURATO

.....

Il presente atto è stato redatto in triplice copia e quindi accettato e sottoscritto in _____
il |__|_|_|_|

**SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
SOCIETA' COOPERATIVA**

Agenzia Generale di

.....

NOTA INFORMATIVA

Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e sono redatte secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. n° 175 del 17 marzo 1995.

I. TERMINOLOGIA

- **Cattolica** Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa brevemente denominata anche Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;
- **Assicurato** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicurazione o contratto** contratto di assicurazione;
- **Contraente** soggetto che stipula l'assicurazione e che paga il premio;
- **Sinistro** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Indennizzo** somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.
- **IVASS (ex ISVAP)** L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Informazioni generali:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona - tel. 0458391111 - fax 0458391112 - sito internet: www.cattolica.it - email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it - pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa:

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.876 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 1.289 milioni di euro).

Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 2,09 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A. Legge applicabile all'assicurazione

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

B. Pagamento del premio

Il pagamento del premio da parte del contraente deve essere eseguito alle scadenze pattuite e può essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Cattolica o all'agente in qualità di agente Cattolica;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario Cattolica o



l'agente in qualità di agente Cattolica.

Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) sarà vietato il ricorso al denaro contante.

C. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: 045/8372354
Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale n°21 - 00187 Roma - Fax 06/42133206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it - Sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art.16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

D. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

NOTA BENE

Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente l'assicurazione prima di procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alle nostre agenzie.

INFORMATIVA
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30.06.2003, n° 196 e S.M.I.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 4 lett. f) del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (cd. Codice della *privacy*), il Titolare del trattamento è la persona, fisica o giuridica, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, e nella specie quindi la Società Cattolica di Assicurazione Soc. coop. con sede legale in Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (VR);
- ai sensi dell'art. 4 lett. i) del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., per interessato si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., grava sul Titolare l'obbligo di informare preventivamente l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali circa il trattamento degli stessi;
- l'informativa viene rilasciata tramite i Contraenti/Assicurati/Clienti (anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche), nel rispetto dell'art. 13, comma 4 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. anche agli eventuali interessati:
 - i cui dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
 - i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale.

Tutto ciò premesso, il Titolare fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi e contabili (nome, cognome, codice fiscale e/o partita IVA, email, indirizzo, recapito telefonico) amministrativi e professionali, commerciali e reddituali, eventuali dati giudiziari e sensibili (in specie dati sanitari e comunque idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente alle finalità assicurative), relativi all'interessato, raccolti presso di esso o presso altri soggetti, o raccolti presso l'interessato stesso e riferiti a terzi (conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, ecc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative), conferiti dall'interessato in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali:

- **per finalità "assicurative" e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali dal Titolare**, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (quali la stesura di preventivi) o strumentali alle predette (quali ad esempio la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento); per l'esercizio e la difesa dei diritti del Titolare, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, al cui svolgimento il Titolare è tenuto per legge o regolamento (ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, ecc.); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte di essi, esclusivamente per le suddette finalità assicurative e per finalità derivanti da obblighi di legge.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.

In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati, in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, con gli altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa e con le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

- **Se acconsentite, per finalità di marketing del Titolare, ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) tesa a migliorare e/o a far conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di:
 - invio di materiale pubblicitario;
 - vendita diretta;
 - compimento di ricerche di mercato;
 - comunicazione commerciale.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.

- **Se acconsentite, per finalità di profilazione proprie del Titolare**, così da poter predisporre ed inviare, **offerte e comunicazioni di marketing personalizzate del Titolare ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) anche avvalendosi di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di marketing del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di potervi inviare direttamente comunicazioni di marketing elaborate, tenendo conto delle Vostre esigenze.



- **Se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) **di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia**. Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, ci si potrà avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.
- **Se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni (in allegato) che li tratteranno per proprie finalità di marketing, ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo), tesa a migliorare e/o a far conoscere i propri prodotti/servizi e quindi, ai fini di:
 - invio di materiale pubblicitario;
 - vendita diretta;
 - compimento di ricerche di mercato;
 - comunicazione commerciale.
 Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali al detto trattamento, tali società del Gruppo Cattolica Assicurazioni si potranno avvalere di altre società di norma designate Responsabili e di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili.
- **Se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia che li tratteranno per proprie finalità di marketing, ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo), tesa a migliorare e/o a far conoscere i propri prodotti/servizi e quindi ai fini di:
 - invio di materiale pubblicitario;
 - vendita diretta;
 - compimento di ricerche di mercato;
 - comunicazione commerciale.

I trattamenti per finalità di marketing, di profilazione, di invio di comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare, di invio, effettuato dal Titolare, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing ecc., sono del tutto facoltativi. Si precisa che, ai sensi degli artt. 7, comma 4, lett. b) e 130 comma 5 del Codice, è possibile esercitare, per le finalità facoltative sopra citate, anche in parte, il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le suddette finalità, effettuato attraverso modalità tradizionali ed automatizzate di contatto. Al riguardo si rinvia al paragrafo "Diritti dell'interessato". Il mancato conferimento dei dati con riferimento a questi o il mancato consenso a detti trattamenti/comunicazioni comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, e per l'interessato, ad esempio, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con procedure informatiche o comunque mezzi telematici e/o supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, appositamente designati quali Incaricati o Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal legislatore.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere conosciuti da parte di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designate Responsabili, e da parte di altre società che svolgono attività strumentali e funzionali, quali ad esempio la postalizzazione, di norma designate Responsabili. I dati possono essere comunicati per la corretta gestione dei rapporti instaurati/instaurandi ad altri soggetti del settore assicurativo, quali coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori, broker, intermediari, gerenti e rappresentanti di agenzie in economia, periti, medici fiduciari, centrali operative di assistenza, tecnici valutatori e legali; società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri; organismi associativi (ad esempio ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, Ivass, Covip, Consap Agenzia delle Entrate e autorità di vigilanza e di controllo competenti; altresì a società di servizi postali, investigativi, di recupero dei crediti, di archiviazione documentale, di tutela legale (ad esempio ARAG), di revisione e altresì a società di ricerche di mercato e di informazione commerciale.

Alle società del Gruppo Cattolica Assicurazioni ed ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicati, i dati possono essere comunicati a seguito del conferimento dei consensi facoltativi per le proprie finalità di marketing sopra descritte.

I dati personali e soprattutto quelli sensibili non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, nel rispetto degli artt. 42 e ss. del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i..



DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 130 del D.Lgs. n° 196/2003 (quali ad esempio quello di avere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati nelle ipotesi previste, ecc.) rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Funzione Privacy del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email privacy@cattolicaassicurazioni.it. L'interessato inoltre ha diritto di opporsi al trattamento nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni richiamate. Si precisa che il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali per le suddette finalità di marketing, attraverso modalità automatizzate di contatto, si estende all'invio di comunicazioni promozionali con modalità tradizionali (come la posta cartacea e la chiamate tramite operatore), salvo anche in tale ipotesi il diritto di opporsi in parte al trattamento (cfr art. 7 comma 4 del Codice). Inoltre si potrà esprimere la propria volontà di ricevere comunicazioni commerciali e promozionali esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Funzione Privacy del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email privacy@cattolicaassicurazioni.it. Si precisa che quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

TITOLARE

Il Titolare è la Società Cattolica di Assicurazione Soc. coop. con sede legale in Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (VR). Per l'esercizio dei diritti ex artt. 7, 130 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile della Funzione Privacy del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email privacy@cattolicaassicurazioni.it. Allo stesso potrà essere richiesto anche l'elenco dei Responsabili di trattamento del Titolare, delle società del Gruppo Cattolica Assicurazioni e dei Responsabili di trattamento di queste.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività sopra descritte e per adempiere ad obblighi contrattuali nonché previsti dalle leggi e dai regolamenti, fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento per le finalità promozionali descritte.

NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO

Il conferimento dei dati è obbligatorio per quelli relativi a finalità assicurative necessari agli adempimenti richiesti dalla legge o dai regolamenti di settore (ad esempio normativa antiriciclaggio, per il contrasto alla frode assicurativa e Banca dati Sinistri); per gli altri dati il conferimento è facoltativo ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si veda quanto precisato sopra per la facoltatività del conferimento dei dati e dei consensi per le finalità di marketing del Titolare, di comunicazione dei dati e di profilazione proprie del Titolare, di comunicazioni commerciali e di invio, effettuato dal Titolare, di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettere A), B) e D) e 42 e ss. del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. il consenso al trattamento (compreso il trasferimento dei dati all'estero, anche extra UE) dei suddetti dati (esclusi quelli sensibili relativi allo stato di salute) per le correnti finalità amministrative e di gestione dei rapporti instaurati/instaurandi non è richiesto in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge e/o di regolamento (normativa antiriciclaggio, di contrasto frode assicurativa, Banca dati Sinistri), per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto instaurando/in essere, ovvero nel caso di dati provenienti da albi, pubblici registri, atti e documenti conoscibili da chiunque.

Altrettanto il consenso non è previsto per il trattamento dei dati giudiziari in forza e virtù dell'art. 27 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. e dell'Autorizzazione in vigore dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, che specifica le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n° 196/2003 il consenso al trattamento dei dati sensibili e sanitari è necessario ed è richiesto anche dall'Autorizzazione in vigore del Garante per il trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di Titolari, qualunque sia la modalità all'uso utilizzata (ivi compreso anche il trasferimento dei dati all'estero, anche extra UE).

Ai sensi degli artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. è richiesto altresì il consenso espresso per la comunicazione dei dati agli altri soggetti sopra indicati, per le finalità e modalità descritte. Altri consensi (tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del D.Lgs. n° 196/2003 e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati) sono richiesti per le previste finalità di marketing, di profilazione e di invio di comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare, di invio, effettuato dal Titolare, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie merceologiche sopra elencate, di comunicazione dei dati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni che li tratteranno per propri scopi di marketing, di comunicazione dei dati ai soggetti appartenenti alle categorie merceologiche suddette che li tratteranno per propri scopi di marketing.

TITOLARE R.L.P.T.



**PRESTAZIONE DEL CONSENSO RIFERITA AL CONTRAENTE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 D. Lgs. 30.06.2003, n° 196 e S.M.I.**

Preso visione dell'informativa resa per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, garantendo l'osservanza degli obblighi su di noi facenti capo per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, consapevoli, altresì, che in difetto di consenso il Titolare non potrà dar seguito alle operazioni di trattamento sottoposte a consenso espresso e specifico, con riferimento:

al trattamento sopra descritto dei dati personali anche sensibili **per le finalità relative all'attività assicurativa e liquidativa**, ed alle relative modalità di svolgimento strettamente connesse all'attività detta, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento da parte di essi, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, degli stessi dati (anche sensibili) sempre per le medesime finalità (assicurative e liquidative), per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;

CONSENTE **NON CONSENTE**

(da compilare solo nel caso di persone fisiche)

al trattamento suddetto dei dati personali **per finalità di marketing proprie del Titolare** (quali ad esempio l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale), ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003, mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo;

CONSENTE **NON CONSENTE**

(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

al trattamento suddetto dei dati personali **per finalità di profilazione proprie del Titolare**, cosicché possa predisporre ed inviare, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003, mediante anche l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, proprie comunicazioni di marketing personalizzate, anche utilizzando i dati delle dette attività di profilazione, e quindi elaborate tenendo conto delle nostre esigenze e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo;

CONSENTE **NON CONSENTE**

(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

al trattamento suddetto **per finalità di invio, effettuato dal Titolare, ex artt. 23 e 130**, commi 1 e 2 del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i. (tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) **di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia**, informati che il consenso è facoltativo;

CONSENTE **NON CONSENTE**

(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

alla comunicazione dei dati personali alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni (confronta elenco allegato) **per finalità di marketing proprie di questi** (quali ad esempio l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale), ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., tramite attività svolte mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono - anche cellulare - tramite operatore, di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo;

CONSENTE **NON CONSENTE**

(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

alla comunicazione dei dati personali a soggetti **appartenenti alle categorie automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia** per finalità di marketing proprie di questi, ex artt. 23 e 130, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., tramite attività svolte mediante l'utilizzo della posta ordinaria e del telefono, anche cellulare, tramite operatore di interviste personali e con l'utilizzo di questionari, posta elettronica, telefax, o con sistemi automatizzati di chiamata e messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo e delle relative modalità di svolgimento, informati che il consenso è facoltativo.

CONSENTE **NON CONSENTE**

(da compilare anche nel caso di persone giuridiche)

Dichiaro che i "flag" (spunte) apposti nei campi "consensi" soprastanti, nel caso in cui l'acquisizione dei consensi avvenga direttamente presso la sede dell'intermediario, corrispondono alla manifestazione della mia volontà, essendo stati inseriti a sistema dall'operatore incaricato per mio conto solo successivamente alle mie dichiarazioni.

Luogo e Data ROMA 13/09/2017


CONTRAENTE



Elenco delle società del Gruppo Cattolica Assicurazioni (aggiornato al 01/01/2017)

SOCIETA'	SEDE LEGALE
ABC Assicura S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Agenzia Generale Agrifides S.r.l.	Roma, Via Ventiquattro Maggio 43
BCC Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
BCC Vita S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Berica Vita S.p.A.	Vicenza, Via Battaglione Framarin 18
C.P. Servizi Consulenziali S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Agricola S.a.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Beni Immobili S.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Immobiliare S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Services S.C.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Lombarda Vita S.p.A.	Brescia, Corso Martiri della Libertà 13
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa	Verona, Lungadige Cangrande 16
Tua Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Tua Retail S.r.l.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1





Agenzia di ROMA SAN GIOVANNI - 000526
Polizza n° 00052632300375 a seguito di Proposta n° 15079109

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

(art. 52 Regolamento n.5 lsvap del 16 ottobre 2006)

RAMI DANNI NON AUTO

Gentile Cliente, la vigente normativa obbliga l'intermediario assicurativo a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze del contraente/assicurato. Il questionario sotto indicato ha lo scopo di acquisire le informazioni necessarie al fine di proporre un contratto adeguato alle Sue esigenze assicurative. Al riguardo desideriamo sottolineare che la mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del Suo bisogno assicurativo.

Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la sotto riportata "Dichiarazione di rifiuto a fornire le informazioni richieste" qualora Lei non intenda fornire una o più informazioni richieste o la "Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza" se, sulla base delle informazioni ricevute, il prodotto individuato risulti inadeguato alle esigenze dichiarate e Lei intenda comunque sottoscrivere il contratto. La ringraziamo per la collaborazione.

1) DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE

Contraente:

Cognome nome o ragione sociale: PARR. S. MARIA DELLA CONSOLAZIONE

C.F./P.Iva: 97688070586 professione: _____

Sesso: _____ data di nascita: _____ comune di nascita: _____ prov _____

Luogo di residenza: ROMA prov RM Via Aldo Della Rocca, 6

2) INFORMAZIONI IN MERITO ALL'OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Responsabilità Civile

3) ESIGENZE ASSICURATIVE

Nel rammentare che le garanzie possono prevedere limiti di età, esclusioni, rivalse, limiti di risarcimenti, indennizzi totali e/o parziali, eventuali scoperti e/o franchigie che restano a Suo carico, il tutto disciplinato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, rimarchiamo che quanto sopra deve essere oggetto di opportuno approfondimento con l'Intermediario.

In relazione alle Sue esigenze assicurative e in funzione della professione/attività dichiarata, quali di queste intende garantire*?:

1. protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati a terzi
2. protezione dei beni per il rischio incendio e/o altri danni ai beni acquisiti (acqua condotta, cristalli, ricerca guasti ecc.)
3. protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina
4. protezione dei beni relativi ad attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, civili
5. protezione da garanzia cauzione/fideiussoria
6. protezione all risk
7. protezione della persona per il rischio infortunio e/o malattia
Se rischio infortuni a quale forma è interessato:
 - individuale
 - nucleo familiare
 - Cumulativa
8. patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio
9. esigenze assicurative rientranti nel ramo assistenza.
10. esigenze assicurative rientranti nei rischi tecnologici
11. esigenze assicurative rientranti nel ramo trasporti
12. esigenze assicurative rientranti nel ramo perdite pecuniarie
13. esigenze assicurative collegate al possesso o alla conduzione di animali

Con riferimento alle Sue esigenze assicurative:

- ha necessità di ottemperare a obblighi di legge?: si - no.
- ha necessità di ottemperare a richieste di vincoli da parte di terzi?: si - no.
- ha necessità di indicare soggetti quali beneficiari in polizza?: si - no.

* è possibile dare più risposte



03100005260320005263230037500000026092017C

4) DURATA COPERTURA RISCHI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

- **Quale è la durata per la quale intende coprire i Suoi rischi?:**
 un anno o un anno e rateo con tacito rinnovo annuale
 un anno o un anno e rateo senza tacito rinnovo
 poliennale con tacito rinnovo - poliennale senza tacito rinnovo - inferiore all'anno
- **Con quale tipo di rateizzazione intende pagare la polizza?:**
 annuale - semestrale - unico anticipato - altro -

In considerazione delle informazioni raccolte, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento ISVAP n°5 del 16 ottobre 2006, il contratto proposto risulta adeguato alle esigenze assicurative del Contraente. Il Contraente, valutata la tipologia di contratto proposta, i capitali assicurati ed i massimali pattuiti, il premio, le franchigie e gli scoperti che gli sono stati chiaramente rappresentati dall'Intermediario e che rimangono a carico dell'Assicurato, la durata del contratto, la presenza di altre garanzie già operanti per le persone e/o cose/animali e/o attività oggetto del questionario ed in genere tutti gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto stesso, dichiara di voler accettare la proposta assicurativa e di voler sottoscrivere il Contratto in quanto adeguato alle sue esigenze e che il premio propostogli dall'intermediario è in linea con la propria disponibilità di spesa.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto, del quale conferma di aver preso visione e ricevuto copia da parte dell'Intermediario, riconoscendo altresì che le dichiarazioni in esso rese sono esatte anche se scritte di pugno altrui, e pertanto ne assume piena responsabilità.

Inoltre, in relazione all'autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003), preso atto della relativa informativa fornita, Egli acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità precontrattuali e contrattuali, a fini esclusivamente assicurativi, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Luogo e data: ROMA , 13/09/2017

L'INTERMEDIARIO

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni a Lui richieste, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle Sue esigenze assicurative

Luogo e data: ROMA, 13/09/2017

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o non potrebbe risultare adeguata alle sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

Luogo e data: ROMA, 13/09/2017

L'INTERMEDIARIO

IL CONTRAENTE

* è possibile dare più risposte

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Allegato n° 7A)

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n° 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento ISVAP n° 5/2006 così come modificato dal Provvedimento ISVAP n° 2720 del 2 Luglio 2009 e dal Regolamento IVASS n° 8 del 3 marzo 2015 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano o trasmettono al Contraente copia del documento (Allegato n° 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
- b. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d. informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e. consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f. possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale Beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), per importi inferiori a tremila/00 euro, il limite è relativo a ciascuna movimentazione di denaro contante, ancorché riferita ad uno o più contratti pagati contestualmente, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Allegato n° 7B)

Ai sensi della vigente normativa, l'Intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al Contraente il presente documento che contiene notizie sull' Intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna o trasmissione è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - punto 1 - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente:

- a. Cognome : FERRANTE;
Nome: CLAUDIO;
- b. Qualifica: COLLABORATORE;
Sezione e numero del registro di appartenenza: E E000073288;
Data di iscrizione: 30/06/2007;
- c. Indirizzo della sede operativa presso la quale l'Intermediario svolge l'attività VIALE MANZONI 39 INT. 2 00185 ROMA RM;
- d. Recapito telefonico dell'Intermediario principale: 0670490344;
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) dell'intermediario principale:
MAIL:ROMASANGIOVANNI@CATTOLICA.IT;PEC:BISCHETTIASSICURAZIONISAS@PEC.IT;

PARTE I - punto 2 - Informazioni generali sull'Intermediario di Il livello (iscritto in sez. E) per cui svolge l'attività:

- e. Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: _____;
- f. Sezione E del registro di appartenenza _____; Data iscrizione: _____;

PARTE I - punto 3 - Informazioni sull'Intermediario di I livello (iscritto in Sez. A del RUI) per cui svolge l'attività:

- g. Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: BISCHETTI ASSICURAZIONI DI PAOLO BISCHETTI E C. S.A.S. ;
iscritto nella sezione A del RUI, numero di iscrizione A000570148; data iscrizione 24/03/2017;
- h. Indirizzo della/e sede/i operativa/e presso la/e quale/i l'Intermediario svolge l'attività: VIALE MANZONI 39 INT. 2 00185 ROMA RM;
- i. Recapito telefonico dell'Intermediario: 0670490344;
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC):
MAIL:ROMASANGIOVANNI@CATTOLICA.IT;PEC:BISCHETTIASSICURAZIONISAS@PEC.IT.

**Denominazione della/e Impresa/e di cui sono offerti i prodotti:
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa**

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario iscritto al RUI sopra descritto possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. **Partecipazione rilevante dell'Intermediario iscritto nella sezione A del Registro nell'impresa di assicurazione:**
 detiene
 non detiene
partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa;
- b. **Partecipazione rilevante dell'intermediario per il quale il soggetto che entra in contatto con il Cliente iscritto nella sezione E del Registro nell'impresa di assicurazione:**
 detiene
 non detiene
partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa;
- c. **Partecipazione rilevante dell'Impresa di Assicurazione nell'Intermediario:**
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
 detiene
 non detiene
partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di (indicare la denominazione della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera) _____;
- d. **Criteri di valutazione del Contratto proposto:**
 l'Intermediario fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale, specificando il n° 1 contratti (ove possibile) sul quale fonda le proprie valutazioni;
 l'Intermediario, in virtù di un obbligo contrattuale, è tenuto a proporre esclusivamente i prodotti assicurativi di (indicare la/e impresa/e assicurative con la/e quale/i è/sono stato/i concluso/i il/i contratto/i di esclusiva) _____;
 l'Intermediario nel caso in cui, in assenza di un obbligo contrattuale, non sia tenuto a proporre esclusivamente i prodotti assicurativi di una o più imprese di assicurazione avvisa il Contraente del suo diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'Intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari per la proposta di prodotti analoghi.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

- a. I premi pagati dal Contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall'impresa di assicurazione, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.
 E' stata stipulata dall'Intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000.
- b. L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge;

Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente ai seguenti recapiti aziendali:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 - E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.

Sono da intendersi di pertinenza dell'Intermediario e dunque riferite alla gestione di quest'ultimo i reclami afferenti all'attività di intermediazioni assicurativa, ivi inclusi i comportamenti dei dipendenti e collaboratori, ed in particolare quelli in merito all'osservanza delle regole di comportamento di cui agli articoli da 46 a 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa preponente nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, Via del

Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06 42133 206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'Ivass (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che il reclamante potrà attivare: la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCAuto la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell'RCAuto.

